

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

1

Treviso, 06 giugno 2025

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

CIRCOLARE 9/2025 (composta di n. 19 pagine)		
1	Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Modifiche della legge di bilancio 2025 - Nuove comunicazioni per l'accesso	2
2	Spese sostenute dall'1.1.2025 - Riordino delle detrazioni IRPEF - Chiarimenti sulle novità della legge di bilancio 2025	3
3	Detrazione per interventi "edilizi" - Comunicazione di opzione per cessione o sconto in fattura - Chiarimenti	5
4	Cessioni o costituzioni di diritti reali - Plusvalenze immobiliari - Chiarimenti	5
5	Utilizzo dei servizi <i>on line</i> dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Delega unica agli intermediari - Disposizioni attuative - MODIFICHE	7
6	Trasformazione in crediti d'imposta delle Attività per imposte anticipate (DTA) - Cessione e utilizzo dei crediti	8
7	Distacco di personale - nuovo regime iva – Chiarimenti	9
8	Rapporti di codatorialità - esclusione da iva	10
9	Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – Modifica delle liste degli Stati partecipanti	10
GIUGNO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		12

1	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 - MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 - NUOVE COMUNICAZIONI PER L'ACCESSO
	Con il DM 15.5.2025, il Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> (MIMIT) ha definito il nuovo meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta 4.0 per gli investimenti effettuati nel 2025 o nel termine "lungo" del 30.6.2026, in attuazione dell'art. 1 co. 445 - 448 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
1.1	NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE Il nuovo modello di comunicazione, allegato al suddetto DM 15.5.2025, è composto da: <ul style="list-style-type: none">• un frontespizio, per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e della tipologia di comunicazione;• una sezione per l'indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016 e l'importo del credito d'imposta. Con un successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del Gestore dei servizi energetici (GSE).
1.2	PROCEDURA DI PRENOTAZIONE Viene richiesta la presentazione di tre comunicazioni: <ul style="list-style-type: none">• una comunicazione preventiva, da trasmettere, comunque entro il 31.1.2026, indicando l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e il relativo credito d'imposta prenotato; l'ordine cronologico di invio di tali comunicazioni determina la priorità nella prenotazione delle risorse;• una comunicazione preventiva con indicazione dell'acconto. In particolare, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'impresa trasmette nuovamente il modello con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione;• una comunicazione di completamento degli investimenti, da presentare entro il 31.1.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025 o entro il 31.7.2026 per quelli ultimati al 30.6.2026. In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
1.3	IMPRESSE CHE HANNO GIÀ PRESENTATO LA "VECCHIA" COMUNICAZIONE PER INVESTIMENTI 2025 Per le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti, in via preventiva o di completamento, tramite il modello previsto dal precedente DM 24.4.2024, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, viene prevista una specifica procedura. Ai fini della prenotazione delle risorse, infatti, rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, secondo quanto precisato sul sito del Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> , le imprese trasmettano: <ul style="list-style-type: none">• entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi, come detto, con un successivo decreto direttoriale);• il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (solo per chi, al 15.5.2025, ha trasmesso il modello previsto dal "vecchio" DM 24.4.2024 in via preventiva), ovvero di completamento con l'indicazione della data di versamento e dell'importo dell'ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese

	<p>ammissibili (solo per chi, al 15.5.2025, ha trasmesso il modello di completamento previsto dal “vecchio” DM 24.4.2024).</p> <p>Le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.</p> <p>I soggetti che non si adeguano devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva già trasmessa.</p>
1.4	<p>INVESTIMENTI ESCLUSI</p> <p>Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al suddetto DM 24.4.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti completati nel 2024; • per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31.12.2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
2	<p>SPESE SOSTENUTE DALL’1.1.2025 - RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF - CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 29.5.2025 n. 6, si è occupata delle novità introdotte dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) in materia di oneri detraibili.</p> <p>I principali chiarimenti riguardano il riordino delle detrazioni per oneri disciplinato dal nuovo art. 16-ter del TUIR, il quale prevede un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito complessivo e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.</p>
2.1	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>Per le spese sostenute dall’1.1.2025, salvo le eccezioni specificatamente previste, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, l’art. 16-ter del TUIR introduce un nuovo limite massimo di spesa (il quale si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa), che si determina moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).</p>
2.2	<p>MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF</p> <p>L’importo “base” è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro ma non a 100.000,00 euro; • 8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro. <p>Stante l’irrelevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari diversi dai figli, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000,00 euro o 8.000,00 euro è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR; • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico; • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico; • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92) fiscalmente a carico. <p>Nel caso in cui le spese sostenute superino il limite massimo determinato ai sensi</p>

	<p>dell'art. 16-ter del TUIR, il contribuente può scegliere nella dichiarazione dei redditi (o indicandolo al sostituto d'imposta) quali oneri considerare.</p> <p>Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, in relazione alle spese detraibili sostenute dall'1.1.2025 che si ripartiscono in più annualità (si pensi alle agevolazioni per interventi "edilizi"), rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno (art. 16-ter co. 5 del TUIR).</p>
2.3	<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO</p> <p>Come precisato dalla circ. 6/2025, nel calcolo del reddito complessivo, dal quale si scorpora il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR, si deve tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011); • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014); • della quota di agevolazione ACE di cui all'art. 1 del DL 201/2011; • delle mance del personale dei settori alberghiero e ristorazione assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022. <p>Adesione al concordato preventivo biennale</p> <p>Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35 co. 2 del DLgs. 13/2024).</p>
2.4	<p>FAMILIARI DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 6/2025 ha chiarito che anche gli oneri e le spese sostenute nell'interesse dei familiari di cui all'art. 12 del TUIR rientrano nel nuovo limite determinato ai sensi dell'art. 16-ter del TUIR. Di conseguenza, dato che la L. 207/2024 ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione, di cui all'art. 12 del TUIR, anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite, nel numero dei figli per il calcolo del coefficiente di cui all'art. 16-ter co. 3 del TUIR devono essere anch'essi considerati.</p> <p>I figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano fiscalmente a carico nell'anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili, anche se solo per una parte dell'anno (ad esempio in caso di nascita del figlio). Devono essere conteggiati anche i figli per i quali il contribuente non beneficia della detrazione per familiari a carico poiché percepisce l'assegno unico universale o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici dell'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR (30 anni, senza disabilità accertata).</p>
2.5	<p>ONERI ESCLUSI</p> <p>Non rientrano tra gli oneri per i quali è applicabile il limite di cui all'art. 16-ter del TUIR, oltre agli oneri previsti dal comma 4 (spese sanitarie, somme investite nelle <i>start up</i> innovative e nelle PMI innovative):</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) e b) e 1-ter del TUIR; • le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria di 1.100,00 euro prevista dall'art. 15 co. 1-<i>quater</i> del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti). <p>Rimane fermo che sono escluse tutte le spese detraibili sostenute fino al 31.12.2024, comprese quelle che danno diritto a detrazioni da ripartire in più anni.</p>
2.6	<p>PARAMETRAZIONE CON REDDITI SUPERIORI A 120.000,00 EURO</p>

	<p>Anche successivamente alle novità introdotte dall'art. 16-ter del TUIR, permane la parametrizzazione prevista dall'art. 15 co. 3-bis del TUIR a decorrere dall'anno 2020, che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000,00 euro.</p> <p>Di conseguenza, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, ma non superiore a 120.000,00 euro, determinerà il limite massimo di spese detraibili soltanto secondo le disposizioni dell'art. 16-ter del TUIR.</p> <p>Se, invece, il reddito complessivo nell'anno di riferimento è superiore a 120.000,00 euro, il contribuente, dopo aver determinato l'ammontare massimo degli oneri ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-ter del TUIR, beneficia delle detrazioni di cui all'art. 15 del TUIR (ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 15 co. 3-quater del TUIR) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro.</p>
3	DETRAZIONE PER INTERVENTI "EDILIZI" - COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CESSIONE O SCONTO IN FATTURA - CHIARIMENTI
	<p>Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 130 e 14.5.2025 n. 134, l'Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sull'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi" per i quali si è optato per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.</p>
3.1	CREDITI "IN ATTESA DI ACCETTAZIONE"
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi" per i quali si è optato ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 e che risultano ancora "in attesa di accettazione" da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all'originario beneficiario della detrazione (risposta 130/2025).</p> <p>Nel caso di spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d'imposta non possono essere fruiti nella dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell'agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.</p>
3.2	SPESE SUPERBONUS SOSTENUTE NEL 2022 - RIPARTIZIONE IN 10 ANNI
	<p>Ai sensi del co. 8-quinquies dell'art. 119 del DL 34/2020, la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (modello 730/2024 o REDDITI 2024) e non si può ricorrere a questi fini all'istituto della dichiarazione integrativa.</p>
3.3	FUSIONE PER INCORPORAZIONE
	<p>In materia di interventi "edilizi" per i quali è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione non configura una ulteriore cessione del credito (risposta 134/2025).</p> <p>Di conseguenza, l'incorporante può utilizzare i crediti dell'incorporata senza alcuna comunicazione.</p>
4	CESSIONI O COSTITUZIONI DI DIRITTI REALI - PLUSVALENZE IMMOBILIARI - CHIARIMENTI
	<p>Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 129 e 14.5.2025 n. 133, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'art. 67 del TUIR, come riformulato dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 co. 92 della L. 213/2023), con riferimento alle cessioni o costituzioni di diritti reali operate al di fuori dell'esercizio dell'impresa o della professione.</p>

<p>4.1</p>	<p>NUOVO ARTICOLO 67 DEL TUIR</p> <p>L'attuale formulazione dell'art. 67 co. 1 del TUIR, applicabile dall'1.1.2024 e risultante dopo l'intervento di modifica operato dalla L. 213/2023, ha ridefinito i rapporti tra le lettere b) e h) del medesimo articolo, disponendo l'applicazione di un diverso regime impositivo per gli atti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessione a titolo oneroso di beni immobili e di diritti reali immobiliari, che continuano a ricadere nella lett. b) dell'art. 67 co. 1 del TUIR, generando plusvalenze imponibili alle condizioni previste da tale norma (entro il quinquennio dall'acquisto, esclusi i fabbricati acquisiti per successione, nonché quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo); • "concessione in usufrutto" e "costituzione degli altri diritti reali di godimento", che rientrano nella lett. h) e, quindi, generano redditi diversi a prescindere dal periodo di possesso precedente e dalla natura dell'immobile ceduto.
<p>4.2</p>	<p>CRITICITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA</p> <p>Il Legislatore fonda il discrimine tra la lettera b) e la lettera h) dell'art. 67 co. 1 del TUIR sulla distinzione tra "cessione" di diritti reali e "costituzione" dei medesimi. Tuttavia, la differenza tra la "costituzione" di un diritto reale e la "cessione" del medesimo, dal punto di vista giuridico non è così netta, sicché questi due concetti risultano difficili da distinguere in modo chiaro.</p> <p>L'ambiguità della nuova formulazione trova riscontro nei primi documenti di prassi con cui l'Amministrazione finanziaria è chiamata a risolvere i dubbi sull'applicazione della norma. In particolare, con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha risposto agli interrogativi posti dai contribuenti sulla riconducibilità nella lettera h) o b) dell'art. 67 co. 1 del TUIR delle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessione della proprietà superficiale di un fabbricato, da parte del pieno proprietario, che conserva la titolarità del suolo (art. 952 co. 2 c.c.); • vendita, da parte dei pieni proprietari (in comunione) di un immobile abitativo e relativa pertinenza, con acquisto in capo ad uno degli acquirenti dell'usufrutto e della nuda proprietà in capo all'altro.
<p>4.3</p>	<p>CESSIONE DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIAIA</p> <p>Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 129, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che ricade nella lettera h) dell'art. 67 co. 1 del TUIR l'atto (stipulato nel 2024) con cui il pieno proprietario (nel caso di specie, un'associazione sportiva dilettantistica, qualificata come ente non commerciale) cede la sola proprietà superficiale (art. 952 co. 2 c.c.) del fabbricato edificato sul terreno, mantenendo la titolarità del suolo.</p> <p>Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, rientra nella lettera h):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non solo l'atto con cui il pieno proprietario costituisce, a favore di un terzo, il diritto di "fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione", contemplato dall'art. 952 co. 1 c.c.; • ma anche l'atto, previsto dall'art. 952 co. 2 c.c., con cui il pieno proprietario aliena la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo (c.d. "proprietà superficiale"). <p>Entrambe le situazioni, secondo l'Agenzia delle Entrate, integrano una "costituzione" del diritto reale, in quanto con essi il pieno proprietario realizza la scissione tra proprietà del suolo e proprietà di ciò che vi è edificato. Per questo motivo, entrambi gli atti non possono, secondo l'Agenzia, rientrare nella lett. b) dell'art. 67 co. 1 del TUIR.</p>

	Di conseguenza, l'atto di cessione della proprietà superficaria, realizzato dal pieno proprietario, risulta imponibile a prescindere dal quinquennio e dall'originario acquisto per successione e non si può applicare l'imposta sostitutiva del 26%.
4.4	<p>VENDITA DI USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ A DUE SOGGETTI DIVERSI</p> <p>Con la risposta a interpello 14.5.2025 n. 133, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la tassazione dei corrispettivi percepiti da due coniugi, titolari di un'abitazione (A/2) con cantina pertinenziale (C/2), per la vendita di tali immobili, realizzata a favore di due soggetti che acquistano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'uno, la nuda proprietà dei due immobili; • l'altro, il relativo usufrutto. <p>Secondo l'Agenzia, la cessione della nuda proprietà postula una preliminare costituzione del diritto di usufrutto, sicché le due componenti dell'atto andrebbero autonomamente assoggettate ad imposizione (come avviene nel diverso contesto dell'imposta di registro ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del DPR 131/86).</p> <p>Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la costituzione dell'usufrutto va ricondotta alla lettera h) dell'art. 67 co. 1 del TUIR e produce redditi diversi a prescindere dal quinquennio; • la cessione della nuda proprietà, invece, ricade nella lettera b) del medesimo art. 67 co. 1 e produce plusvalenze tassabili solo se realizzata entro 5 anni dall'acquisto.
5	<p>UTILIZZO DEI SERVIZI <i>ON LINE</i> DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - MODIFICHE</p> <p>Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, l'Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi <i>on line</i> dell'Agenzia stessa e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell'art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.</p> <p>Mediante il successivo provv. 20.5.2025 n. 225394, l'Agenzia delle Entrate ha modificato tale provvedimento, in relazione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • firma elettronica da apporre sul <i>file</i> di comunicazione della delega; • durata del regime transitorio per le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità.
5.1	<p>SERVIZI DELEGABILI</p> <p>Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi <i>on line</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consultazione del proprio Cassetto fiscale; • uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell'indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi; • acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale; • servizi <i>on line</i> dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
5.2	<p>SOGGETTI DELEGABILI</p> <p>I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di "fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche" e di</p>

	<p>“accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi.</p> <p>La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.</p>
5.3	<p>COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità <i>web</i> resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia; • oppure dall’intermediario delegato. <p>L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un <i>file xml</i> firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del <i>file</i> avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.</p> <p>L’intermediario può comunicare la delega anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio <i>web</i> che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un’apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE</p> <p>A seguito delle modifiche apportate dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2025 n. 225394, qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall’intermediario delegato, mediante la trasmissione di un <i>file xml</i> sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con la firma digitale; • oppure con la firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE).
5.4	<p>DURATA DELLA DELEGA</p> <p>La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.</p>
5.5	<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027 (termine così prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2025 n. 225394, rispetto alla precedente scadenza del 30.6.2026).</p> <p>Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest’ultima si considera contestualmente revocata.</p>
6	<p>TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) - CESSIONE E UTILIZZO DEI CREDITI</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.5.2025 n. 32, ha fornito chiarimenti in merito alla cessione e all’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (<i>Deferred Tax Assets</i>, DTA) prevista dall’art. 44-bis del DL</p>

	34/2019, avente come presupposto la cessione dei crediti deteriorati avvenuta entro il 31.12.2021.
6.1	MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO L'Agenzia delle Entrate si concentra, in particolare, sulle modalità di cessione dei crediti disciplinate dagli artt. 43- <i>bis</i> e 43- <i>ter</i> del DPR 602/73. In merito alla comunicazione da effettuare all'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la cessione dei crediti d'imposta in esame, la ris. 32/2025 evidenzia che non può essere utilizzata la piattaforma telematica disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la quale rappresenta uno strumento per comunicare all'Agenzia, ai fini fiscali, l'avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d'imposta.
	Sempre ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili, ma l'Agenzia conserva il potere di controllare, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati.
6.2	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO I crediti d'imposta in esame possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, anche da parte del cessionario. Per quanto riguarda i limiti di utilizzo, l'Agenzia delle Entrate rinvia espressamente alle indicazioni fornite con le precedenti circ. 28.9.2012 n. 37 e 16.6.2014 n. 17, in relazione ai crediti risultanti dall'applicazione della disciplina a regime di trasformazione delle imposte anticipate di cui all'art. 2 co. 55-58 del DL 225/2010, precisando tuttavia che, a differenza di quanto previsto da tale disciplina, in relazione ai crediti di cui all'art. 44- <i>bis</i> del DL 34/2019 non è richiesto che il corrispettivo derivante dalla cessione del credito d'imposta risultante dalla trasformazione non debba essere inferiore al valore nominale del credito stesso.
7	DISTACCO DI PERSONALE - NUOVO REGIME IVA - CHIARIMENTI
	Con la circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 5, sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA dei distacchi di personale, a seguito dell'abolizione del regime di esclusione dall'imposta avvenuta ad opera dell'art. 16- <i>ter</i> del DL 131/2024 (conv. L. 166/2024). Ai fini dell'applicazione dell'IVA sui distacchi (o prestiti) di personale, secondo la nuova disciplina (riferita ai contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2025), è necessario valutare il ricorrere dei requisiti dell'imposta, previsti dal DPR 633/72.
7.1	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione dell'IVA, affinché vi sia rilevanza ai fini dell'imposta, è necessario che le prestazioni di distacco (o prestito) del personale siano eseguite nell'ambito di attività d'impresa. Il documento di prassi chiarisce, pertanto, che, qualora il datore di lavoro distaccante sia un ente non commerciale: <ul style="list-style-type: none">nei casi in cui il distacco abbia ad oggetto il personale impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale, l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche laddove il personale distaccato sia impiegato in un'attività d'impresa del distaccatario;

	<ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui, invece, il personale distaccato sia afferente all'attività di impresa svolta dall'ente non commerciale, il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato.
7.2	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO</p> <p>Per quanto concerne l'ambito oggettivo dell'imposta, il distacco di personale effettuato "verso corrispettivo" costituisce, in linea di principio, una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.</p> <p>Si deve, quindi, prescindere dall'ammontare del corrispettivo pattuito, sia esso inferiore o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato, incluso il caso in cui la prestazione sia resa in mancanza di lucratività.</p>
7.3	<p>DECORRENZA</p> <p>Ai fini della nuova disciplina, si considerano, per espressa previsione normativa (art. 16-ter co. 2 del DL 131/2024 convertito), i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2025.</p> <p>Al fine di individuare la data di stipula o di rinnovo del contratto di distacco (per comprendere se essa è antecedente o se decorre dall'1.1.2025), l'Agenzia delle Entrate afferma che si deve considerare "qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell'accordo tra le parti". Resta ferma, però, la necessità di un riscontro oggettivo dell'operazione da cui desumere la data di inizio e fine del rapporto (ad es., le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).</p>
8	<p>RAPPORTI DI CODATORIALITÀ - ESCLUSIONE DA IVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 19.5.2025 n. 136, ha esaminato il trattamento ai fini IVA dei rapporti di codatorialità nell'ambito di un contratto di rete di imprese, ai sensi dell'art. 30 co. 4-ter del DLgs. 276/2003, quale istituto alternativo al distacco di personale.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate evidenzia come tali rapporti di codatorialità non si caratterizzano per un nesso sinallagmatico, in quanto le imprese che accettano le regole fissate dal contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabili per la quota di propria competenza degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi relativi al lavoratore.</p> <p>Di conseguenza, l'Agenzia evidenzia che il rimborso all'impresa referente delle quote degli oneri relativi ai lavoratori, da parte delle altre imprese della rete, ha la mera finalità di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall'impresa referente; tale rimborso ha in sostanza la funzione di imputare a ciascuna impresa della rete il costo del personale dipendente in proporzione all'effettivo contributo che ha ricevuto da ogni lavoratore.</p> <p>Ne consegue che l'operazione integra una mera movimentazione di denaro, non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72.</p>
9	<p>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI</p> <p>Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 28.4.2025, pubblicato sulla G.U. 6.5.2025 n. 103, ha ulteriormente modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Sia per quanto riguarda l'Allegato C (Stati ai quali l'Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), sia per quanto riguarda l'Allegato D (Stati dai quali l'Italia riceve i dati dei conti intrattenuti *in loco* dai residenti italiani), fanno il loro ingresso Armenia, Moldova, Ucraina e Uganda. Nessuno Stato in precedenza inserito negli elenchi vi è stato espunto.

Il numero di Stati menzionati nell'Allegato C passa quindi da 87 a 91; il numero di Stati menzionati nell'Allegato D passa invece da 113 a 117.

Le banche e gli altri intermediari italiani inviano all'Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti riferiti al 2024 entro il 30.6.2025; l'Agenzia delle Entrate procede allo scambio con le Amministrazioni interessate entro il 30.9.2025.

Analoghe scadenze sono previste per gli intermediari e per le Amministrazioni estere in relazione alle informazioni sui residenti italiani.

11

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.6.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.6.2025	Acconto IMU 2025	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024.</p> <p>Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>
16.6.2025	Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2024;• della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2025, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2024.
16.6.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2025;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 non supera 100,00 euro.</p>
16.6.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2025;• versare l'IVA a debito.

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

13

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.6.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
25.6.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di maggio 2025, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.6.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	<p>Le grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

14

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa;</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). <p>Per individuare le "grandi" imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.</p> <p>Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteorologici.</p> <p>Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.</p>
30.6.2025	Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS	<p>Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:</p> <ul style="list-style-type: none">• il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all'anno 2024;• i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'anno 2024;• il bilancio sociale relativo all'anno 2024, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.
30.6.2025	Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori	<p>Le società che svolgono attività commerciali, già costituite prima dell'1.1.2025, devono iscrivere al Registro delle imprese un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ciascun amministratore.</p>
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p>
		<ul style="list-style-type: none">• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività;• del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale;• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);</p> <ul style="list-style-type: none"> delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno 2024; primo acconto dei contributi per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> del saldo IRAP per l'anno 2024; dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2025	Versamento saldo IVA 2024	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2025	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.6.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.6.2025	Dichiarazione IMU 2024	<p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2024, qualora obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi;• utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024. <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.
30.6.2025	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni	<p>Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. <p>L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa; le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).
30.6.2025	Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2025 presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; entro il 31.10.2025.
30.6.2025	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2025.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; entro il 31.10.2025.
30.6.2025	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2025 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> l'infedele presentazione della dichiarazione RED-DITI PF 2024 relativa al 2023; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
30.6.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2025. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2025	Comunicazione contratti di locazione breve	<p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2024 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;• per i quali non siano state operate ritenute. <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>